



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Forno, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: 1317TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data 21 Novembre 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **CULTIMO SRL IN FALLIMENTO**, al fine della sottoscrizione dell'accordo governativo per l'accesso al trattamento aggiuntivo di cui all'art. 18, co. 2, D.L. 06.07.2011, n. 98.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Tiziana Tarchioni, in rappresentanza del Curatore fallimentare, giusta delega agli atti del Ministero;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Sandro Pagaria;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Mario Piovesan;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Paolo Proietti.
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- il Curatore fallimentare della Società - dichiarata fallita dal Tribunale di Genova con sentenza depositata in data 14.10.11- ha inoltrato con nota trasmessa il 13.11.12 istanza al fine della sottoscrizione dell'accordo di cui in epigrafe, con riguardo a n. 13 lavoratori, pari all'intero organico aziendale, il cui rapporto di lavoro è cessato a far data dal 13.10.12;
- pertanto, con nota del 14.11.12 (prot. n. 24795) lo scrivente Ufficio ha convocato le Parti interessate alla riunione del 20.11.12, rinviata alla data odierna con successiva comunicazione del 19.11.12 (prot. 25113);

CONSIDERATO

il D.L. 06.07.2011, n. 98, recante "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*" ed in particolare l'art. 18, co. 2, il quale, abrogando l'art. 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come successivamente prorogato, ha previsto che "*nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del predetto decreto-legge n. 185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle politiche*

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro, e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione".

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO,


le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. Il Curatore fallimentare della Società presenterà istanza - in formato cartaceo - al fine della concessione della misura di cui al richiamato **art. 18, co. 2, D.L. 98/11, convertito in Legge 111/11**, con riguardo ad un numero massimo di **13 lavoratori** delle sedi di Novara (n. 3 lavoratori), Chieti (n. 2 lavoratori), Roma (n. 5 lavoratori), Rimini (n. 2 lavoratori) e Bari (n. 1 lavoratore), tutti con età inferiore ai 50 anni, alla data del licenziamento, ovvero al 13.10.12.
2. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro (già D.G. Ammortizzatori sociali ed Incentivi all'occupazione), al fine del costante aggiornamento della spesa, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il citato trattamento.
3. Il Curatore fallimentare della Società presenterà alla Div. IV della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, entro e non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, apposita istanza, in formato cartaceo, unitamente all'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito, come da tabella consegnata nella riunione odierna, con puntuale indicazione, per ciascun lavoratore, della data di cessazione del rapporto di lavoro. La citata tabella dovrà essere, altresì, inviata, in formato elettronico, all'indirizzo e-mail: div04ammortizzatori@lavoro.gov.it.


Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver raggiunto l'accordo finalizzato all'accesso al trattamento aggiuntivo di cui all'art. 18, co. 2, D.L. 98/11, convertito in Legge 111/11.

Letto, confermato e sottoscritto.

CULTIMO SRL IN FALLIMENTO




FILCAMS CGIL



FISASCAT Cisl



UILTUCS UIL



ITALIA LAVORO

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

